# STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA DANZA ATTIVITA' DI FORMAZIONE (A.I.D.A.F.)

### Art.1 Costituzione

- 1. È costituita in seno all'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo A.G.I.S..
- L'Associazione Italiana Danza Attività di Formazione, di seguito denominata A.I.D.A.F. o Associazione, di durata illimitata.
- 2. L'A.I.D.A.F. aderisce alla Federazione dello Spettacolo dal Vivo, d'ora in avanti anche Federvivo, accettandone lo statuto, ed ha sede legale in Roma presso l'A.G.I.S. Una sua eventuale variazione può essere fissata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica del presente statuto.

# Art. 2 Scopi e finalità

- 1. L'A.I.D.A.F., esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta apartiticità, si propone i seguenti scopi:
  - a) tutelare e valorizzare la professione di insegnante di danza e il relativo percorso di formazione, il riordino delle scuole private di danza, la diffusione della cultura della danza;
  - b) ottenere i riconoscimenti istituzionali delle attività rivolte all'insegnamento della danza in tutte le espressioni artistiche in cui essa si esprima, interloquendo con le istituzioni, pubbliche e private, coinvolte, supportandole nell'attuazione delle politiche di settore;
  - c) esprimere e rappresentare in tutte le sedi, locali, nazionali ed internazionali gli interessi, le necessità, le problematiche e le istanze del settore della formazione coreutica;
  - d) rappresentare i soci nei confronti delle istituzioni pubbliche e private, dei terzi e delle altre associazioni:
  - e) diffondere i programmi formativi in collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali pubbliche e private;
  - f) svolgere attività di ricerca, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati, delle notizie e delle informazioni relative al settore della formazione coreutica;
  - g) promuovere e organizzare conferenze, dibattiti, incontri, convegni, seminari, pubblicazioni ed altre attività relative al settore della formazione coreutica;
  - h) provvedere, partecipare, collaborare, attivamente allo svolgimento e alla realizzazione di progetti e/o compiti ad essa attribuiti per legge o norme assimilate;
  - i) concorrere ad indicare, le linee programmatiche di politica generale della danza.
- 2. L'A.I.D.A.F. persegue le seguenti finalità:
  - a) supportare i soci nell'affrontare le problematiche relative al settore della formazione, della valorizzazione della cultura, della danza e del suo insegnamento;
  - b) assistere i soci nella gestione e nell'organizzazione delle loro attività che si svolgono sul territorio nazionale;
  - c) promuovere attività, eventi, manifestazioni culturali e campagne d'informazione e comunicazione con la finalità di sviluppare, promuovere e diffondere l'apprendimento, la pratica, la diffusione, la ricerca e la conoscenza della danza in tutte le sue molteplici manifestazioni;

- d) incentivare campagne di sensibilizzazione su temi sociali e progetti sociali legati al settore della danza (es. violenza contro le donne, anoressia, etc.);
- e) creare una "rete" tra i propri soci per potenziare e coordinare le loro attività.

#### Art.3 Soci

- 1. Possono aderire all'A.I.D.A.F., dimostrando di possedere attraverso la documentazione richiesta, le caratteristiche stabilite dall'apposito regolamento, coloro che svolgono attività qualificata e continuativa nel campo della formazione, e che hanno come principale fine la formazione, intesa come insegnamento qualificato e cultura della danza:
  - a) le strutture didattiche di danza pubbliche e private;
  - b) gli enti, con o senza personalità giuridica;
  - c) le associazioni legalmente costituite;
  - d) le associazioni di insegnanti di danza;
  - e) le associazioni regionali e/o nazionali e/o internazionali di categoria.
- 2. La qualità di socio si assume solo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo e il pagamento della quota sociale che può essere chiesta anche in via provvisoria nel caso in cui il bilancio preventivo dell'A.I.D.A.F. non sia stato ancora approvato al momento dell'accettazione della domanda di adesione.

# Art.4 Domanda di ammissione a socio

- 1. La domanda di ammissione all'A.I.D.A.F. è rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà esaminarla accertando se l'attività espressa dal richiedente, risponda agli scopi ed alle finalità perseguite dall'Associazione, come attestato dalla documentazione da produrre per associarsi.
- 2. All'atto dell'ammissione, l'aderente alla Associazione deve corrispondere il pagamento della quota e sottoscrivere l'impegno ad osservare le norme del presente statuto e le sue eventuali modifiche, nonché astenersi da ogni atto, diretto o indiretto che possa comunque essere in contrasto con i doveri di solidarietà o di lealtà e con l'etica professionale.

# Art. 5 Durata dell'adesione

1. L'adesione all'A.I.D.A.F. ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo disdetta con lettera raccomandata o a mezzo PEC, due mesi prima della scadenza. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

# Art.6 Perdita della qualità di socio

- 1.Il socio che per due anni consecutivi omette il pagamento della quota sociale perde automaticamente la sua qualità di socio.
- 2. Su proposta del Consiglio Direttivo e su delibera dell'Assemblea, si perde la qualità di socio per il venir meno dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione è stata accolta o in presenza di grave inadempienza associativa e di indegnità professionale.

## Art.7 Organi

- 1.Sono organi dell'A.I.D.A.F.:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2. Le cariche sociali hanno la durata di un triennio e sono rinnovabili per più mandati senza limiti di tempo.
- 2 bis. Il Presidente può essere eletto solo tra i soci dell'AIDAF. Le cariche sociali sono incompatibili con l'assunzione di cariche sociali in altre associazioni nazionali di categoria che operano nel settore della danza e dello spettacolo in generale, solo nel caso in cui si configuri un conflitto d'interessi verificato dal Consiglio Direttivo.
- 3. Alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Federvivo o un suo delegato.

#### Assemblea

## Art.8 Componenti

- 1. L'Assemblea dell'A.I.D.A.F. è composta da tutti i soci aderenti che vi partecipano anche a mezzo di un loro delegato, se in regola con il pagamento della quota sociale.
- 2. Ciascun socio aderente può essere portatore di una sola delega.
- 3. La quota sociale è stabilita secondo criteri definiti dal Consiglio Direttivo dell'A.I.D.A.F. e approvati dall'Assemblea stessa.

## Art.9 Poteri

- 1. All'Assemblea sono devoluti i seguenti poteri:
  - a) eleggere il Presidente;
  - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente;
  - c) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d)deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, la perdita della qualità di socio;
  - e) delineare le linee generali dell'azione associativa;
  - f) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;
  - g) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti in seguito all'approvazione del Consiglio Direttivo.
- 2.L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a) sulle eventuali modifiche statutarie:
  - b) sullo scioglimento dell'A.I.D.A.F.
- 3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno 2/3 dei soci che abbiano diritto a parteciparvi.
- 4. Le modifiche dello statuto devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.



# Art.10 Convocazione e termini per la convocazione

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei soci.
- 2. La convocazione è fatta con ogni mezzo documentabile almeno 7 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno e, in caso di urgenza, i termini possono essere ridotti.
- 3. Di regola l'Assemblea sarà riunita presso la sede dell'Associazione, o in video/teleconferenza; potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione.

# Art.11 Funzionamento

- 1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
- 2. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno trascritte su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. I verbali sono sottoposti all'approvazione nella seduta successiva.
- 3. L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei soci che hanno diritto a parteciparvi.
- 4. Trascorsa però un'ora da quella fissata per la riunione, nella quale devono comunque essere presenti almeno due membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea sarà valida con la presenza diretta di almeno 1/3 dei soci.
- 5. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 6. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto mediante l'utilizzo della scheda, per appello nominale o per alzata di mano.
- Il Presidente, se lo crede del caso, nominerà due scrutatori scegliendoli fra i soci.
- 7. Il Presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell'Assemblea. Le delibere che riguardano l'elezione di persone o questioni personali debbono essere tuttavia adottate a scrutinio segreto, salvo diverso orientamento assembleare.
- 8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti, salvo quanto disposto per l'Assemblea straordinaria.
- 9. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'Assemblea, ma non nel numero dei votanti.
- 10. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli organismi associati anche se assenti o dissenzienti.

#### Consiglio Direttivo

# Art.12 Composizione, convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da cinque membri, tra i quali il Presidente e due Vicepresidenti, uno dei quali con funzioni di Vicario.

- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente Vicario, in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Esso si riunisce nella sede dell'Associazione o in video/teleconferenza; potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione.
- 3. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali trascritti su apposito libro.
- 4. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. I verbali sono sottoposti all'approvazione nella seduta successiva. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutti i soci.
- 5. Il Consiglio Direttivo potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni i soci e per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte anche estranee all'Associazione, allo scopo di sentirne il parere.
- 6. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti.
- 7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

### Art.13 Poteri

- I. Al Consiglio Direttivo compete:
  - a) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi della categoria rappresentata;
  - b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all'Assemblea;
  - c) deliberare sulla ammissione dei soci e proporre l'esclusione dall'associazione da rimettere alla decisione dell'Assemblea;
  - d) elaborare i criteri di ammissione dei soci;
  - e) definire i parametri di riparto della quota associativa tra i soci;
  - f) valutare e decidere sui casi di eventuale conflitto d'interessi al fine di poter ricoprire le cariche sociali di cui all'articolo 7, comma 2 quater del presente statuto:
  - g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
  - h) nominare membri onorari dell'Associazione, personalità che conferiscono lustro e prestigio al settore della danza.

#### Presidente

## Art.14 Natura e funzioni

1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza dell'Associazione e rende esecutive le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- 2. Il Presidente propone all'Assemblea la composizione del Consiglio Direttivo e nomina i due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni di Vicario, all'interno del Consiglio Direttivo eletto.
- 3. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, propone all'Assemblea la linea politica ed operativa dell'Associazione.
- 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e funzioni sono delegate al Vicepresidente Vicario e, in assenza o nell'impossibilità di questi, al Vicepresidente.
- 5. Il Presidente può attribuire deleghe operative ai Vicepresidenti e ai membri del Consiglio Direttivo.

#### Collegio dei Revisori dei Conti

## Art.15 Natura e funzioni

- 1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre revisori dei conti, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina il suo Presidente.
- 3. Esso esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo per la deliberazione dell'Assemblea.

# Art.16 Collegio dei Probiviri

1. Competente alla risoluzione di eventuali controversie tra i soci o fra soci e l'associazione, riguardanti il rapporto associativo, è il Collegio dei Probiviri dell'AGIS.

## Art. 17 Bilanci

- 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2. Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di novembre dell'anno precedente a cui il bilancio preventivo si richiama; il bilancio consuntivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio Direttivo, dovrà essere trasmesso all'Assemblea per le determinazioni di competenza non oltre i sei mesi successivi dell'anno a cui il bilancio consuntivo si riferisce.
- 3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea.

# Art. 18 Scioglimento dell'AIDAF

- 1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 4/5 degli associati.
- 2. L'Assemblea delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla devoluzione delle attività patrimoniali, secondo la normativa vigente.